



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepugliaLnd@pec.it
PEC CSAT: appello.pugliaLnd@pec.it
PEC GS: giudice.pugliaLnd@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 202 del 9 Marzo 2026

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia
Ufficio Amministrazione
Ufficio Segreteria
Ufficio Tesseramento
Ufficio Impianti Sportivi
Ufficio Agonistica LND
Ufficio Affiliazioni e Coppe

✉ comitatoregionalepugliaLnd@pec.it
✉ amministrazione.pugliaLnd@pec.it
✉ segreteria.pugliaLnd@pec.it
✉ tesseramento.pugliaLnd@pec.it
✉ impianti.pugliaLnd@pec.it
✉ agonistica.pugliaLnd@pec.it
✉ affiliazioniscoppe.pugliaLnd@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE

PEC

BRINDISI

delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it

FOGGIA

delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it

LECCE

delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it

MAGLIE

delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it

TARANTO

delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it

BARI

delegazionebari.pugliaLnd@pec.it

BAT

delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1. COMUNICATO UFFICIALE N. 383/AA DEL 9 MARZO 2026

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 437 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe ROMA, Emanuele RIGHI e della società SS BRINDISI FC, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giuseppe ROMA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S. Brindisi F.C. s.r.l., in violazione:

- a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 4, commi 1 e 2 lett. e), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S. Brindisi F.C. s.r.l., omesso di adottare misure adeguate a tutelare i principi e valori espressi nel Regolamento appena richiamato a fronte dei comportamenti gravemente irraguardosi posti in essere dal sig. Emanuele Righi, dirigente tesserato per la società dallo stesso rappresentata, in occasione della conferenza stampa successiva alla gara Brindisi – Novoli del 2.11.2025, valevole per il campionato di Eccellenza, consistiti nell'aver rivolto pubblicamente all'addetto stampa della società S.S. Brindisi F.C. s.r.l., espressioni lesive della sua dignità, decoro e sensibilità, tali da suscitare nella stessa uno stato di disagio emotivo tale da indurla, in data 13.11.2025, a recedere dal contratto di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto in data 14.7.2025 con la società S.S. Brindisi F.C. s.r.l.;
- b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 10, comma 7, del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni per avere lo stesso, con riferimento alla stagione sportiva 2025 – 2026, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S. Brindisi F.C. s.r.l. tenuto ad assolvere agli obblighi di cui al regolamento appena richiamato, dopo le dimissioni rassegnate in data 6.5.2025 dall'allora responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni sig. D.C., omesso di comunicare senza indugio a mezzo del portale servizi Procura Federale F.I.G.C. la nomina di altro Responsabile Safeguarding predisposta in conformità alle Linee Guida pubblicate con il Comunicato Ufficiale n. 87/A del 31 agosto 2023, mediante l'invio di un'autocertificazione aggiornata dallo stesso sottoscritta;

Emanuele RIGHI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società S.S. Brindisi F.C. s.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 4, commi 1 e 2 lett. c) ed i), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni per avere lo stesso, in data 2.11.2025 nel corso della conferenza stampa successiva alla gara Brindisi – Novoli valevole per il campionato di Eccellenza, rivolto pubblicamente all'addetto stampa della società S.S. Brindisi F.C. s.r.l. espressioni lesive della sua dignità, decoro e sensibilità, tali da suscitare nella stessa uno stato di disagio emotivo tale da indurla, in data 13.11.2025, a recedere dal contratto di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto in data 14.7.2025 con la società S.S. Brindisi F.C. s.r.l.;

SS BRINDISI FC, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Giuseppe Roma ed Emanuele Righi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Giuseppe ROMA,
 - Sig. Emanuele RIGHI,
 - Società SS BRINDISI FC, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe Roma;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe ROMA,
 - 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Emanuele RIGHI,
 - € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società SS BRINDISI FC;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. CIRCOLARE N. 36 DEL 09/03/2026 DEL CENTRO STUDI TRIBUTARI DELLA LND

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 9 – 2026

Oggetto - Legge n. 49 del 28 febbraio 2026, di conversione del D. L. 31 dicembre 2025, n.200 – (Decreto Milleproroghe 2026)

Nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2026, è stata pubblicata la Legge n. 26, del 27 febbraio 2026, di conversione del Decreto Legge n. 200, del 31 dicembre 2025 (Decreto Milleproroghe 2026).

La Legge di conversione in oggetto non reca disposizioni per lo sport dilettantistico, se non, marginalmente, quella di confermare il disposto dell'art. 4 del D. L. n. 200/2025, con il quale è stata rinviata di un anno – al 1° gennaio 2027 – l'entrata in vigore dei nuovi Testi Unici Tributari in materia di sanzioni, tributi erariali minori, giustizia tributaria, versamenti e riscossione, imposta di registro e altri tributi indiretti.

Ciò in quanto sono in corso di predisposizione i Decreti correttivi e integrativi della riforma fiscale; pertanto, si è ritenuto opportuno rinviare al 1° gennaio 2027 l'emanazione di Testi Unici che dovranno tenere conto anche delle disposizioni in via di approvazione.

Come riportato con la Circolare LND n. 26 del 5 gennaio 2026, il rinvio interessa anche lo sport dilettantistico dal momento che il Decreto Milleproroghe, all'art. 4, comma 4, prevede che all'art. 243, comma 1, del T. U. in materia di versamenti e riscossioni, di cui al D. Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, le parole "1° gennaio 2026", sono sostituite dalle parole "1° gennaio 2027".

L'art. 243 del succitato T. U. prevedeva l'entrata in vigore al 1° gennaio 2026 dell'intero D. Lgs. n. 33 del 24 marzo 2025, il cui **art. 241, al comma 1, lett. cc)**, **stabiliva l'abrogazione dell'intero art. 25 della Legge n. 133 del 13 maggio 1999.**

Detto art. 25, tra l'altro, prevede al **comma 1**, l'obbligo per le ASD e SSD che erogano compensi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, di operare, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata dal primo scaglione di reddito dall'art. 11 dello stesso TUIR.

Il successivo comma 2 dell'art. 25, nel testo sostituito dall'art. 37, comma 2, lett. a), punto 2, della Legge n. 342, del 21 novembre 2000, prevede che per le ASD che si avvalgono della Legge n. 398 del 16 dicembre 1991, **non concorrono a formare il reddito imponibile** per un numero di eventi non superiore a due per anno e per un importo complessivamente non superiore ad euro 51.645,69: **a)** i proventi realizzati dalle Associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali; **b)** i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

L'abrogazione dell'intero comma 25 avrebbe recato notevoli disagi alle ASD e SSD, **ma con l'art. 18, comma 4, lett. dd), del D. Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192, sono state apportate allo stesso D. Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, tra l'altro, le seguenti modificazioni:**

2) -alla lettera cc), dopo le parole "articolo 25" sono inserite le parole "comma 1".

Pertanto, vengono abrogate – ma l'abrogazione subisce il rinvio al 1° gennaio 2027 – le disposizioni del **solo comma 1**, sopra riportate, dell'art. 25, dal momento che con il D. Lgs. n. 36/2021 è stata soppressa la disciplina relativa ai compensi ex art. 67, comma 1, lett. m).

Restano, invece, in vigore le disposizioni del comma 2 del medesimo art. 25.

3. COMUNICAZIONI C.R.

3.1. SEGRETERIA

26ª EDIZIONE COPPA PUGLIA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Variazione PROGRAMMA GARE ACCOPPIAMENTO ELIMINATORIO - "QUARTA FASE"

*Seguito accordi Società interessate, la gara RUFFANO CALCIO - CURSI CALCIO 2018 avrà luogo Mercoledì 11 marzo 2026 presso il Campo Comunale erb.art. di Ruffano inizio **alle ore 16,00.***

Variazione PROGRAMMA GARE TRIANGOLARE ELIMINATORIO - "QUARTA FASE"

*Seguito accordi Società interessate, la gara S. VITO - DON BOSCO MANDURIA 2012 avrà luogo Mercoledì 11 marzo 2026 presso il Campo Comunale "E.M.Citiolo" erb.art. di San Vito dei Normanni inizio **alle ore 18,00.***

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Antonio CONTALDI (Relatore), dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 9 Marzo 2026, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO ECCELLENZA

Gara: A.S.D. UNIONE CALCIO - S.S.D. BISCEGLIE A R.L. del 14/02/2026 (Reclamo della società A.S.D. Unione Calcio in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 183 del 17/02/2026 del Comitato Regionale Puglia.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di respingere il reclamo della società A.S.D. UNIONE CALCIO;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

Il Relatore
Avv. Antonio CONTALDI

La Presidente
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 9 Marzo 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Relatore), dell'Avv. Antonio CONTALDI (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 9 Marzo 2026, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 16

Gara: A.S.D. FOOTBALL TAVIANO - A.S.D. NOVOLI CALCIO 1942 dell'08/02/2026 (Reclamo della società A.S.D. Football Taviano in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 179 del 12/02/2026 del Comitato Regionale Puglia.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di sospendere il presente procedimento ed i relativi termini, fino all'esito delle indagini della Procura Federale;
- 2) di sospendere l'esecuzione delle sanzioni comminate dal Giudice di Primo Grado a carico della società e dei tesserati;
- 3) di sospendere l'omologazione del risultato della gara;
- 4) di trasmettere gli atti alla Procura Federale per il seguito di competenza e gli accertamenti di merito.

Ordina la comunicazione del dispositivo alle parti a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.

Il Relatore
Avv. Pietro CARROZZINI

La Presidente
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 9 Marzo 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, anche in qualità di Relatore, con la partecipazione dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Componente), dell'Avv. Antonio CONTALDI (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 9 Marzo 2026, ha adottato il seguente provvedimento:

TORNEO CAROLI

Gara: S.S. LAZIO S.P.A. – G.S.D. TOR TRE TESTE del 16/02/2026 (Reclamo del tesserato Lucidi Riccardo della società G.S.D. Tor Tre Teste in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Maglie di cui al Comunicato Ufficiale n. 47 del 19/02/2026 della Delegazione Distrettuale di Maglie.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di respingere il reclamo del tesserato Lucidi Riccardo;
- 2) di incamerare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

Presidente e Relatore
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 9 Marzo 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Antonio CONTALDI (Relatore), dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 9 Marzo 2026, ha adottato il seguente provvedimento:

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI
CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 17**

Gara: A.S.D. LATIANO – A.S.D. OLIMPIA CAROVIGNO del 15/02/2026 (Reclamo della società A.S.D. Latiano in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Brindisi di cui al Comunicato Ufficiale n. 56 del 19/02/2026 della Delegazione Provinciale di Brindisi.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di ridurre a 6 giornate la squalifica comminata al calciatore Fanelli Gabriele Antonio;
- 2) di non addebitare la tassa reclamo stante il parziale accoglimento del gravame.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

Il Relatore
Avv. Antonio CONTALDI

La Presidente
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 9 Marzo 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA
--

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 09/03/2026.

**IL SEGRETARIO
Diletta Mancini**

**IL PRESIDENTE
Vito Tisci**